



COMUNE DI BARONISSI
Provincia di Salerno

tel. 089/828211

P.E.C.: prot.comune.baronissi.sa@pec.it

SETTORE GESTIONE del TERRITORIO
Sportello Unico Attività Produttive

Ai Titolari/gestori delle attività
di pubblico Esercizio (bar – Ristoranti)
presenti sul Territorio comunale
LORO SEDI

E p.c. Al Comandante della P.M.
Al Sindaco
SEDE

Oggetto: Circolare del Ministero dell’Interno n. 678 del 15 gennaio 2026. Diffida all’esecuzione di attività diverse da quelle autorizzate.

A seguito dei drammatici eventi accaduti a Crans- Montana l’assetto normativo relativo alla sicurezza nei luoghi di intrattenimento e somministrazione ha subito una revisione strategica con l’emanazione della Circolare Ministeriale in oggetto.

L’obiettivo che la Circolare si pone è garantire che le attività da svolgere nei locali siano connesse alla reale configurazione del locale, ovvero assoggettate alle misure prevenzione incendi (attività 65 del DPR 151/2011) e alle verifiche di agibilità ex art. 80 del TULPS.

La circolare 678/2026 ribadisce che la distinzione tra bar ristorante e locali di spettacolo si forma sul criterio della prevalenza.

In particolare occorre evidenziare che nei pubblici esercizi (bar ristoranti) la musica (dal vivo, filodiffusione o karaoke) è ammessa solo in regime di accessorietà.

Essa deve fungere da mero “sottofondo” o “ cornice” e non deve snaturare la natura dell’attività autorizzata che rimane la somministrazione di alimenti e bevande.

Requisiti per l’accessorietà sono, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- l’assenza di apprestamenti specifici per lo spettacolo e capienza non superiore a 100 persone.

Al contrario, si configura attività di pubblico spettacolo quando l’intrattenimento diviene il motivo principale della presenza del pubblico, ovvero quando il locale viene utilizzato per ballare.

Il ballo, infatti, non è considerata attività accessoria. La presenza di un’area da ballo (pista) trasforma ontologicamente l’attività in pubblico spettacolo e, quindi, la sottoposizione ad ogni norma a cui sono soggette le attività di pubblico spettacolo.

Pertanto si diffida le SS.VV. ad utilizzare i locali autorizzati per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, musica dal vivo, serate danzanti al di fuori del criterio di accessorietà sopra specificato.

In conclusione si diffida, quindi:


- a trasformare il locale, mediante rimozione di tavoli e sedie, utilizzate per la somministrazione per creare spazi liberi per consentire il ballo (piste da ballo);

- ad installare luci stroboscopiche, teste mobili, macchine del fumo o effetti scenici tipici della discoteca;
- ad avere nel locale presenza di console DJ fissa; mixer complessi a livelli di pressione sonora che impediscono la normale conversazione;
- ad avere nel locale palchi, pedane o cubi non funzionali alla mera somministrazione.

Distinti saluti

Baronissi lì 11 febbraio 2025

Il responsabile SUAP
sig.ra Micheline D'Arco



Il Responsabile Settore Gestione del Territorio
arch. Fiorenzo Manzo

